

(N. 2276-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1952

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1952

Delegazione al Governo della emanazione di norme d'attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2276 risponde certamente al precetto dell'articolo 76 della Costituzione, in quanto la delega richiesta dal Governo si riferisce ad un oggetto definito.

Per quanto riguarda la limitazione del tempo, sembra più conforme alla urgenza del provvedimento del quale si tratta, ed al fatto che sono già trascorsi 4 anni dalla pubblicazione

dello statuto speciale, determinare il limite in un solo anno.

Infine, appare dubbio se, per la determinazione dei principi e criteri direttivi prescritta pure dal citato articolo 76, basti riferirsi allo Statuto della Regione. Certamente lo Statuto costituisce la garanzia della Valle, ma la stessa necessità di norme di attuazione ed il tempo trascorso dimostrano che sono possibili dis-

sensi e non sarebbe prudente che il potere legislativo venisse delegato all'esecutivo senza adeguata cautela.

Il modo di procedere è suggerito, con l'autorità di precisi precedenti, dalle leggi costituzionali relative ad altre Regioni a Statuto speciale.

Nello Statuto della Sicilia (articolo 43) è stabilito: « Una Commissione paritetica di 4 membri, nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme per l'attuazione del presente Statuto ».

Lo Statuto della Sardegna (articolo 46) stabilisce: « Una Commissione paritetica di 4 membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna, sentita la Consulta regionale, proporrà le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta e del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo ».

Appena occorre avvertire che l'Alto Commissario della Sicilia e quello della Sardegna, dei quali parlano questi due articoli, erano allora i rappresentanti legali delle due rispettive Regioni, le quali non avevano ancora la rappresentanza elettiva.

Si nota poi che, mentre secondo lo Statuto della Sicilia la Commissione « determinerà le norme », in quello della Sardegna si dice « proporrà », ma si aggiunge che « tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta e del Consiglio regionale ». Appare dunque chiaramente in ambedue gli Statuti il concetto che l'autonomia da essi garantita non venga vulnerata da disposizioni successive.

Per il Trentino-Alto Adige la mancanza di analoga norma portò ad una tensione tra la Regione e taluni organi centrali, e per l'intervento del Presidente del Consiglio venne istituita una Commissione paritetica. Si deve appunto alla equa e competente opera di tale Commissione (della quale facevano parte per il Governo gli onorevoli Tosato e Lucifredi ed un funzionario del Tesoro) se il dissenso venne superato.

Analogamente per la Valle d'Aosta, i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale presentavano il 28 gennaio 1952 memoriali (lamentando intralci e dilazioni in tema di stato giuridico del personale, trasferi-

mento del demanio, ordinamento finanziario, ecc.) al Presidente del Consiglio, il quale riceveva i detti rappresentanti il 2 febbraio.

Tutto consiglia per tanto che il metodo adottato per le altre tre Regioni venga seguito anche per la Valle d'Aosta.

Si è negata da qualche autorevole collega, durante la discussione in Commissione, la necessità di queste norme di attuazione. Ma la esperienza la dimostra: con il tempo trascorso, con le difficoltà sorte forse più dalla ben nota complicazione di organi centrali che da una volontà negativa, con lo stesso riconoscimento da parte del presidente della Giunta regionale che questa è l'unica via d'uscita. Riservare al Parlamento la emanazione di leggi ordinarie per questa materia significherebbe imporre, nella illusoria ricerca di perfezione, un procedimento assai più lungo e complesso, dato il cumulo di lavoro che grava sulle Camere e considerata la natura prevalentemente tecnica ed amministrativa degli oggetti da regolare.

Si è osservato che non tutte le materie elencate nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge richiedono una norma di attuazione. L'osservazione appare esatta ed è anzi doveroso darne atto in questo documento che, accompagnando il testo emendato dalla Commissione, può costituire una delle « fonti » per la retta applicazione della presente legge, particolarmente delicata in quanto implica delega di poteri. Ad esempio nessuna norma di attuazione si ritiene occorrere per la « definizione delle potestà legislative di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto », potestà che costituiscono l'oggetto stesso, la sostanza dello Statuto. Necessarie saranno invece, ad evidenza, norme concordate fra Stato e Regione per il trasferimento di beni, per le acque pubbliche, per la zona franca, per il riparto finanziario, ecc.

Ma tutto deve essere regolato in libero accordo e non stabilito con atti di imperio.

Invero, già gli articoli 14 e 50 dello Statuto per la Valle d'Aosta, riferentisi l'uno alla zona franca e l'altro al riparto finanziario, prescrivono che le norme relative abbiano a determinarsi in accordo con la Regione.

La soluzione che si propone pertanto, con la Commissione paritetica e con la espressa

disposizione che le norme dovranno essere elaborate in accordo con la Giunta regionale, costituirà, in linea di diritto e con la necessaria aderenza alle esigenze pratiche, la cautela che lo Statuto speciale venga osservato nella lettera e nello spirito evitando i contrasti che potrebbero determinarsi; nello stesso tempo offrirà, alla popolazione della Valle d'Aosta, motivo di tranquillità ed allo stesso Governo la certezza che l'opera legislativa, così delegata

e preceduta dal lavoro della Commissione, verrà accolta con la dovuta fiducia. Nel non creduto caso di mancato accordo rimarrebbe ferma la competenza del Parlamento.

Si propone quindi che la delega venga approvata nel testo modificato proposto dalla Commissione.

BERGMANN, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, secondo i principi e i criteri direttivi che si desumono dallo Statuto medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, secondo i principi ed i criteri direttivi che si desumono dallo Statuto medesimo.

Tali norme saranno elaborate, in accordo con la Giunta regionale, da una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo e dal Consiglio della Valle.